

STATUTO SALUS ETS

ART.1 (Denominazione , sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del codice del Terzo Settore l'associazione denominata:

SALUS – ETS con sede nel Comune di Milano.

L'associazione, che ha durata a tempo indeterminato, utilizzerà, nella denominazione ed in un ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ETS solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione al Runt.

ART.2 (Disciplina di riferimento)

L'Associazione * SALUS – ETS*, da ora in avanti denominata * associazione*, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel presente art. 3 dello statuto sociale.

L'Associazione intende nello specifico svolgere le seguenti attività:

- trasportare pazienti inabili dimessi da ospedali e/o case di cura, anche con servizio di pronto intervento ed assistere infortunati, feriti e ammalati ovunque sia necessario o utile ai beneficiari, fornendo loro trasporti primari e secondari con automezzi idonei al trasporto; soccorrere;
- assicurare la mobilità con mezzi di trasporto adeguati ai portatori di handicap, ai minori e alle famiglie in difficoltà ed a pazienti che necessitano di trattamenti medici, assicurandone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica;
- prestare assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e di spettacolo;
- svolgere attività di formazione sanitaria al personale da inserire nei propri organici e nelle strutture sociali esterne;
- perseguire i propri suddetti scopi sia autonomamente sia in collaborazione con altre associazioni, cooperative sociali su tutto il territorio nazionale;
- in particolare lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio - sanitaria nonché assistenza sanitaria.

L'Associazione opera nel territorio: ITALIANO

ART.4 (Divieti e obblighi)

L'Associazione prevede il divieto di:

- Svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a), art.10 del D.Lgs n. 460/1997 e di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico in ambito socio-sanitario.
- Distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano state effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione prevede l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.5

(Ammissione e tipologie degli associati)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti di diritto privato che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

L'organi competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono categorie di associati:

- Ordinari, che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;
- Volontari che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e in più prestano opera in modo personale e gratuito;
- Sostenitori che oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART.6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi della normativa vigente;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell'inventario e consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

ART.7

(Perdita della qualifica di associato)

- La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante comunicazione con data certa inviata al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo.

ART.8

(Organi associativi)

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;

Le cariche associative sono elettive.

ART.9

(Assemblea degli associati)

L'assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati

- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva l'eventuale Regolamento;
- delibera su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto per obbligo di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, con voto segreto;

ART.11

(Convocazione Assemblea Associati)

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 15 gg. Prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

ART.13
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.14
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti di diritto privati associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 7, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, per la durata di 3 anni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio è composto da

solo tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati insieme ad altri componenti del Consiglio.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale:

- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- * deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- * predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- * individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART.15

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo Il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.16

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge;

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.17

(Rendiconto economico-finanziario)

Entro il 30/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART.18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.13 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, n.662, salvo diversa modifica imposta dalla Legge. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del DLgs. 117/2017, ad altro Ente ETS iscritto al Runtis che svolge la medesima attività.

ART.19
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.